

Regolamento in materia di investimenti

In vigore dal 1° gennaio 2023

Indice

1. Principi	2
2. Direttive di investimento generali.....	3
3. Compiti e competenze.....	4
4. Sorveglianza e rendicontazione	6
5. Governance.....	7
6. Esercizio dei diritti d'azionista.....	8
7. Disposizioni finali	9
Appendice 1: Dati sulla gestione patrimoniale	10
Appendice 2: Riserve per le fluttuazioni di valore (art. 48e OPP 2).....	12
Appendice 3: Elenco delle abbreviazioni	13

1. Principi

- 1.1 Il presente Regolamento in materia di investimenti definisce gli obiettivi, i principi, le linee guida, i compiti e le competenze da osservare per l'amministrazione del patrimonio della fondazione collettiva semiautonoma Allianz Pension Invest (di seguito "Fondazione") come previsto dalle disposizioni di legge (art. 51a cpv. 2 lett. m ed n LPP, art. 49a cpv. 1 e 2 OPP 2).
- 1.2 Tutte le funzioni indicate nel presente Regolamento in materia di investimenti si intendono sempre riferite a entrambi i sessi.
- 1.3 Priorità dell'amministrazione del patrimonio sono esclusivamente gli interessi dei destinatari.
- 1.4 Il termine «gestore patrimoniale» utilizzato nel presente Regolamento in materia di investimenti si riferisce ai gestori patrimoniali sia interni che esterni di cui all'art. 48f cpv. 4 OPP 2 ovvero ai fornitori di servizi finanziari di cui all'art. 2 LIsFi.
- 1.5 Tutte le persone incaricate della direzione e della gestione patrimoniale sono tenute ad osservare quanto disposto dall'art. 48f OPP 2 (inclusi l'art. 48h-l OPP 2 e l'art. 51b LPP "Integrità e lealtà dei responsabili").
- 1.6 L'amministrazione del patrimonio deve garantire una solidità durevole dell'equilibrio finanziario della Fondazione. In caso di copertura insufficiente, l'organo supremo, in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale, valuta l'adozione delle misure di cui all'art. 65d LPP per il ripristino dell'equilibrio finanziario.
- 1.7 Il patrimonio deve essere amministrato in modo tale da garantire
 - l'erogazione delle prestazioni pattuite in qualunque momento e alle scadenze previste,
 - il rispetto della capacità di rischio nella politica di investimento e pertanto la garanzia della sicurezza delle prestazioni pattuite,
 - una massimizzazione – compatibile con la capacità di rischio – del rendimento complessivo (utile corrente più variazioni di valore) tale da contribuire, nella maggior misura possibile e in modo durevole, al mantenimento del valore reale delle prestazioni in rendita pattuite.
- 1.8 La capacità di rischio della Fondazione dipende soprattutto dalla situazione finanziaria nonché dalla struttura e dalla stabilità del gruppo dei destinatari.
- 1.9 Gli investimenti patrimoniali
 - avvengono mediante un FoF,
 - sono distribuiti, all'interno del FoF, su categorie di investimento, mercati, valute, rami e settori diversi,
 - hanno l'obiettivo di ottenere un rendimento complessivo in linea con il mercato.
- 1.10 Per l'attuazione della strategia di investimento mediante un FoF la Fondazione ha incaricato ASA
 - di costituire e gestire un FoF e di consentire ad API di conferirvi l'investimento patrimoniale;
 - d'intesa con la direzione, di sottoscrivere quote del FoF per il conferimento dei fondi disponibili e di disporre riscatti;
 - di assicurare rapporti periodici sui risultati degli investimenti, in modo che gli organi responsabili dispongano di informazioni rilevanti indicative per la gestione;
 - di prestare assistenza nella pianificazione della liquidità.

2. Direttive di investimento generali

- 2.1 È necessario attenersi sempre a tutte le prescrizioni in materia di investimenti e alle disposizioni di legge, in particolare anche a quelle della LPP, della OPP 2, della LInFi, dell'OInFi nonché alle direttive e alle raccomandazioni delle autorità competenti. In caso di ricorso a quanto previsto dall'art. 50 cpv. 4 OPP 2 sull'estensione delle possibilità di investimento è necessario motivare come richiesto tale estensione.
- 2.2 Le presenti Direttive in materia di investimenti sono emanate dalla Fondazione, nei limiti delle disposizioni di legge, sulla base delle proprie esigenze specifiche e, in particolare, della propria capacità di rischio; tali direttive devono perseguire la realizzazione di una determinata struttura patrimoniale (asset allocation strategica) sul lungo termine.
- 2.3 Detta asset allocation strategica viene definita tenendo conto della capacità di rischio della Fondazione nella politica di investimento nonché delle caratteristiche delle diverse categorie di investimento in termini di rischio e rendimento sul lungo periodo.
- 2.4 L'asset allocation strategica va riesaminata a cadenza periodica o in caso di eventi straordinari e se necessario modificata prestando attenzione alla compatibilità a medio e lungo termine tra l'investimento patrimoniale e gli impegni della Fondazione (art. 51a cpv. 2 lett. n LPP). L'asset allocation strategica in vigore è riportata nell'**allegato 1**. Le direttive e i limiti applicabili si riferiscono sempre ai valori di mercato.
- 2.5 L'asset allocation strategica viene attuata tramite il FoF. Le attività di sottoscrizione e riscatto di quote del FoF sono state delegate ad ASA; le decisioni relative alla gestione operativa della liquidità vengono prese da quest'ultima di concerto con la direzione. La liquidità operativa detenuta al di fuori del FoF non è parte costitutiva dell'asset allocation strategica.

3. Compiti e competenze

L'organizzazione amministrativa del patrimonio della Fondazione si articola ai seguenti livelli:

1. Consiglio di fondazione
2. direzione della Fondazione
3. gestore patrimoniale del FoF

3.1. Consiglio di fondazione

1. Detiene, nei limiti stabiliti dall'art. 51a LPP, la responsabilità generale dell'amministrazione del patrimonio e adempie i compiti intrasmissibili e inalienabili di cui all'art. 51a cpv. 2 LPP.
2. Stabilisce principi e obiettivi dell'amministrazione dell'investimento patrimoniale nei limiti del combinato disposto dell'art. 51a cpv. 2 lett. m LPP e degli artt. 50, 51 e 52 OPP 2.
3. Approva l'asset allocation strategica.
4. Motiva in modo concludente nel rapporto annuale l'eventuale ricorso a estensioni delle possibilità di investimento ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2.
5. Verifica periodicamente, o se lo impongono eventi straordinari, l'asset allocation strategica tenendo conto dell'art. 50 cpv. 2 OPP 2.
6. Verifica la regolare attuazione dell'asset allocation strategica e il rispetto del Regolamento in materia di investimenti.
7. Decide in merito ad eventuali modifiche dell'asset allocation strategica.
8. Decide, a seconda dell'asset allocation strategica e dei risultati degli investimenti, in merito all'entità, alla costituzione e alla liquidazione delle riserve per le fluttuazioni di valore.
9. Monitora il piano di liquidità e investimento.
10. Controlla l'osservanza delle disposizioni concernenti i conflitti di interesse (art. 48h OPP 2) e la cessione di vantaggi patrimoniali (art. 48k OPP 2).
11. Controlla l'ottemperanza all'obbligo di comunicare di cui all'art. 48l OPP 2.
12. Controlla i gestori patrimoniali, l'attività di investimento e il risultato degli investimenti e, se necessario, avvia misure correttive.

3.2. Direzione

1. È responsabile del piano di liquidità nonché del controllo e dell'ottimizzazione della liquidità. Tale attività viene svolta secondo necessità in coordinamento con ASA.
2. Supporta il Consiglio di fondazione nell'organizzazione e nella sorveglianza dell'attività di investimento.
3. Conduce analisi periodiche della capacità di rischio in collaborazione con l'esperto per la previdenza professionale.
4. Controlla che l'attività di investimento si svolga nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni legali e regolamentari.
5. Richiede a tutte le persone e le istituzioni incaricate dell'investimento e della gestione patrimoniale di fornire ogni anno una dichiarazione scritta sui vantaggi patrimoniali personali (art. 48l cpv. 2 OPP 2) e riferisce in merito al Consiglio di fondazione.
6. È il referente di ASA per quanto concerne i Treasury Services e il FoF.
7. Prepara le riunioni del Consiglio di fondazione.
8. È responsabile dell'applicazione amministrativa delle disposizioni legali e regolamentari in materia di esercizio dei diritti d'azionista della Fondazione di cui al punto 6 e ne fa annuale rapporto al Consiglio di fondazione.

3.4. Gestore patrimoniale del FoF

La gestione patrimoniale del FoF viene affidata esclusivamente a persone e istituzioni che soddisfano i requisiti di cui all'art. 48f cpv. 2 (incluso l'art. 48h-l), cpv. 4 ed eventualmente cpv. 5 OPP 2.

3.4.1. Obblighi di rendiconto

La gestione patrimoniale del FoF ovvero ASA riferisce trimestralmente al Consiglio di fondazione ovvero alla direzione sull'andamento degli investimenti patrimoniali presentando apposito rapporto e, se necessario, riferendo a voce.

3.4.2. Responsabilità e criteri di valutazione

3.4.2.1. Principi per la disdetta

L'amministrazione degli investimenti da parte del FoF cessa

1. con effetto immediato in caso di grave violazione delle direttive di investimento del FoF;
2. in caso di perdurante risultato insoddisfacente degli investimenti;
3. nel caso in cui il gestore patrimoniale del FoF sia interessato da cambiamenti sostanziali di natura personale, organizzativa o tecnica che possono rendere incerto il proseguimento dell'attività.

4. Sorveglianza e rendicontazione

1. Gli investimenti e la loro amministrazione vanno costantemente sorvegliati. Ai vari organi competenti vanno trasmessi rendiconti periodici, differenziati per livello gerarchico, sui punti oggetto di controllo, in modo tale che possano disporre di informazioni indicative.
2. La rendicontazione deve assicurare che tutti i livelli di competenza abbiano a disposizione le informazioni necessarie per la propria responsabilità gestionale.
3. Nell'ambito dell'organizzazione del processo di investimento, la rendicontazione avviene come indicato nello schema seguente.

Cadenza	Responsabile	Destinatario	Oggetto
Trimestrale	Treasury Service (ASA) insieme ai terzi incaricati	Consiglio di fondazione ovvero direzione	<ul style="list-style-type: none">• Estratti del conto di deposito• Estratti conto
Trimestrale	Gestore patrimoniale del FoF ovvero ASA	Consiglio di fondazione ovvero direzione	Attività di sorveglianza e informazione sulle attività di investimento, con <i>compliance monitoring</i> del FoF
Annuale	Consiglio di fondazione	Assicurati	<ul style="list-style-type: none">• Informazioni sull'esercizio concluso (conto annuale, rapporto dell'organo di revisione)• Modalità di voto della Fondazione in occasione delle assemblee generali

5. Governance

5.1. Aspetti generali

Tutte le persone coinvolte nell'attività di amministrazione, direzione o gestione patrimoniale interna o esterna della cassa pensioni devono soddisfare i requisiti indicati di seguito.

5.2. Integrità e lealtà (art. 51b LPP / art. 48h OPP 2)

Le persone di cui sopra devono:

- godere di una buona reputazione e garantire un'attività irreprensibile;
- osservare l'obbligo di diligenza a cui sono tenuti in qualità di fiduciari e tutelare gli interessi degli assicurati della Fondazione;
- garantire riservatezza;
- confermare per iscritto di aver preso atto delle presenti regole di governance.

I gestori patrimoniali esterni non possono far parte dell'organo supremo della cassa pensioni.

5.3. Conclusione di negozi giuridici (art. 51c LPP/ art. 48h e art. 48i OPP 2)

I negozi giuridici devono essere conclusi alle usuali condizioni di mercato e consentire il recesso al più tardi cinque anni dopo la loro conclusione senza apportare svantaggi alla Fondazione. In caso di nuovi negozi giuridici importanti con soggetti vicini occorre chiedere offerte alternative. L'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza.

5.4. Affari per conto proprio (art. 48j OPP 2)

Qualora gli investimenti della cassa pensioni non avvengano integralmente in investimenti collettivi, le persone di cui sopra non sono autorizzate a compiere operazioni sui titoli trattati dalla cassa pensioni se ne può derivare uno svantaggio per quest'ultima né possono effettuare le medesime transazioni per conto proprio in anticipo, parallelamente o subito dopo (front/parallel/after running). Non è inoltre ammesso modificare la composizione dei depositi (switch) in assenza di un interesse economico della cassa pensioni.

5.5. Retribuzione e cessione di vantaggi patrimoniali (art. 48k OPP 2)

Le retribuzioni delle persone di cui sopra devono essere definite chiaramente e in modo conclusivo in una convenzione scritta. Tali persone devono cedere obbligatoriamente e interamente alla cassa pensioni tutti i vantaggi patrimoniali supplementari ottenuti nell'esercizio della loro attività per la cassa pensioni.

Non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione e di cessione i regali di lieve entità e i doni occasionali che rientrano nella normale prassi. I dettagli sono disciplinati nel regolamento "Norme di comportamento per i responsabili".

5.6. Obblighi di dichiarazione (art. 51c cpv. 2 LPP / art. 48l OPP 2)

Le persone di cui sopra devono comunicare annualmente i propri legami d'interesse all'organo supremo e fornire annualmente allo stesso una dichiarazione scritta in cui confermano di aver ceduto tutti i vantaggi patrimoniali di cui all'art. 48k OPP 2. Eventuali negozi giuridici conclusi con la cassa da tali persone o da persone loro vicine devono essere dichiarati all'organo di revisione in occasione della verifica annuale. Lo stesso vale anche per eventuali negozi giuridici conclusi con il datore di lavoro affiliato.

6. Esercizio dei diritti d'azionista

(art. 95 cpv. 3 lett. a Cost., art. 71a e art. 71b LPP, art. 49a cpv. 2 lett. b OPP 2)

6.1. Obbligo di partecipazione alle assemblee generali

(art. 71a, cpv. 1 LPP)

Quale azionista, la Fondazione esercita i propri diritti di voto e di nomina (diritti d'azionista) in occasione di tutte le assemblee generali delle società anonime svizzere quotate in Svizzera o all'estero in tutti i casi elencati all'art. 71a cpv. 1 LPP.

L'obbligo di voto di cui all'art. 71a cpv. 1 LPP implica l'obbligo di partecipazione: ne consegue che la Fondazione deve votare con "Sì", "No" o "Astenuto".

Pertanto la Fondazione

- elegge annualmente il presidente del consiglio d'amministrazione e i singoli membri del consiglio d'amministrazione e del comitato di retribuzione nonché il rappresentante indipendente (art. 71a cpv. 1 lett. a LPP);
- esercita il diritto di voto per tutte le disposizioni statutarie che per legge devono essere obbligatoriamente sottoposte al voto dell'assemblea generale, ossia quelle relative a contratti di lavoro e a tutte le retribuzioni di consiglio d'amministrazione, direzione e consiglio consultivo (art. 71a cpv. 1 lett. b LPP) o ai principi riguardanti l'organizzazione del comitato di retribuzione (art. 71a cpv. 1 lett. b LPP);
- esercita annualmente nonché nei singoli casi il diritto di voto per le retribuzioni che consiglio d'amministrazione, direzione e consiglio consultivo percepiscono direttamente e indirettamente (prestazioni in denaro e/o in natura) (art. 71a cpv. 1 lett. c LPP).

6.2. Competenze

(art. 71a cpv. 4 LPP, art. 49a cpv. 2 lett. b OPP 2)

Il Consiglio di fondazione si occupa dell'esercizio dei diritti d'azionista secondo i principi sopra esposti. Il Consiglio di fondazione può delegare questa competenza a un comitato o altra commissione della Fondazione, a condizione che rimangano garantiti i suoi obblighi di sorveglianza nonché i suoi diritti di responsabilità.

La direzione fa in modo che la Fondazione venga iscritta nel registro delle azioni come titolare di azioni nominative e che sia garantita la partecipazione alle assemblee generali ovvero che sia istruito il rappresentante indipendente. La direzione riferisce regolarmente al Consiglio di fondazione in merito al voto della Fondazione.

L'esercizio formale dei diritti di voto può essere delegato alla direzione che, qualora necessario (cfr. punto 6.3), può consultare il Consiglio di fondazione. In ogni caso il Consiglio di fondazione ha il diritto di essere informato in qualunque momento circa l'esercizio dei diritti d'azionista da parte della Fondazione.

Si rinuncia alla presenza diretta della Fondazione alle assemblee generali o a un suo intervento in occasione delle stesse a condizione che sia garantita la rappresentanza indipendente. La direzione provvede affinché il rappresentante indipendente venga istruito per tempo sulle intenzioni di voto della Fondazione rispetto ai punti all'ordine del giorno.

6.3. Principi e linee guida

(art. 71 cpv. 1 e art. 71a cpv. 2- 4 LPP)

La Fondazione esercita i diritti d'azionista sempre nell'interesse degli assicurati. L'interesse degli assicurati è garantito nella misura in cui il voto è volto alla durevole prosperità della Fondazione tenendo conto di quanto disposto dall'art. 71 cpv. 1 LPP.

I diritti d'azionista sono esercitabili secondo le proposte del consiglio d'amministrazione sempre che compatibili con gli interessi degli assicurati (vedi sopra).

Per la formazione della volontà ai fini dell'esercizio dei diritti d'azionista, la Fondazione può tenere conto di analisi e raccomandazioni di consulenti in materia di diritto di voto o di esperti di corporate governance garantendo il rispetto degli interessi degli assicurati.

6.4. Rendicontazione

(art. 71*b* LPP)

Il Consiglio di fondazione provvede affinché gli assicurati vengano informati almeno una volta all'anno sul modo in cui è stato esercitato il voto; gli assicurati possono essere informati anche tramite Internet (art. 71*b* cpv. 1 LPP).

A tal fine il Consiglio di fondazione informa regolarmente in occasione delle assemblee generali in merito all'esercizio dei diritti d'azionista ai sensi dell'art. 71*a* cpv. 1 LPP e ai sensi dell'ordine del giorno di cui al punto 6.1. Eventuali deviazioni dalle proposte del consiglio d'amministrazione nonché astensioni dalle votazioni e dalle elezioni vanno opportunamente documentate (art. 71*b* cpv. 2 LPP).

6.5. Sanzioni

La violazione consapevole degli obblighi connessi all'esercizio attivo dei diritti d'azionista previsti dalle disposizioni di legge (art. 71*a* LPP) come anche degli obblighi di trasparenza (art. 71*b* LPP) da parte dei membri degli organi o dei collaboratori della Fondazione è punibile (art. 76 cpv. 1 lett. h e cpv. 2 LPP).

7. Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023 previa approvazione degli organi competenti.

Appendice 1: Dati sulla gestione patrimoniale

1. Strategia a lungo termine

Categoria di investimento	Definizione	Peso
Liquidità	Depositi in contanti	2%
Obbligazioni Svizzera CHF	Obbligazioni in CHF comprese obbligazioni convertibili e con warrant, collocamenti privati e altre obbligazioni di debitori con rating Investment Grade, con particolare attenzione per i debitori privati e pubblici e gli emittenti di obbligazioni fondiarie.	10%
Obbligazioni societarie in USD, valute estere con copertura del rischio di cambio rispetto al franco svizzero	Obbligazioni in USD comprese obbligazioni convertibili e con warrant, collocamenti privati e altre obbligazioni di debitori, con particolare attenzione per le obbligazioni societarie. Il rischio di cambio delle valute estere rispetto al franco svizzero viene coperto per quanto possibile.	18%
Obbligazioni emerging markets, valute estere con copertura del rischio di cambio rispetto al franco svizzero	Sostanzialmente obbligazioni in USD ed EUR o altre valute di Paesi non classificati come Paesi emergenti, comprese obbligazioni convertibili e con warrant, collocamenti privati e altre obbligazioni di debitori emesse nei Paesi emergenti. La classificazione di Paese emergente si basa su uno o più standard riconosciuti a livello internazionale. Il rischio di cambio delle valute estere rispetto al franco svizzero viene coperto per quanto possibile.	12.5%
Azioni Svizzera	Azioni, obbligazioni convertibili e con warrant, diritti di opzione e altri titoli di partecipazione di società quotate in una borsa svizzera.	17.5%
Azioni estero	Azioni, obbligazioni convertibili e con warrant, diritti di opzione e altri titoli di partecipazione di società per lo più senza quotazione primaria su una borsa svizzera.	17.5%
Immobili Svizzera	Immobili ad uso abitativo e fondi utilizzati a scopo commerciale in tutta la Svizzera.	22.5%
Investimenti alternativi	Investimenti delle categorie sopra descritte che ai sensi della OPP 2 non possono essere assegnati a una delle categorie di investimento di cui all'art. 53 cpv. 1 lett. a - d ^{ter} OPP 2.	0%

L'asset allocation strategica approvata consente una banda di oscillazione compresa tra +5 e -5 punti percentuali per ogni categoria di investimento e non ammette posizioni negative. Le percentuali indicate nella colonna "Peso" si riferiscono ai valori di mercato degli investimenti nel FoF.

Per la verifica dei limiti massimi previsti dalla OPP 2, gli investimenti di cui all'art. 53 OPP 2 vengono assegnati alle categorie di investimento corrispondenti.

Sono considerati altri investimenti alternativi tutti gli investimenti che non possono rientrare in una delle categorie di cui all'art. 53 cpv. 1 lett. a - d^{ter} OPP 2, in particolare i crediti di cui all'art. 53 cpv. 3 (ad es. senior secured loans, investimenti collettivi in immobili con una quota di costituzione in pegno costantemente superiore al 50% del valore venale ecc.).

Gli investimenti in altri investimenti alternativi sono consentiti a condizione che vengano rispettate le succitate restrizioni e possono ammontare al massimo al 5% del FoF.

Se nell'amministrazione del patrimonio viene superato uno dei limiti massimi di cui agli artt. 53 cpv. 1-4, 54, 54a, 54b cpv. 1, 55, 56, 56a cpv. 1 e 5 come anche 57 cpv. 2 e 3 OPP 2, è necessario comprovare

in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei principi di cui all'art. 50 cpv. 1-3 OPP 2, come previsto dall'art. 50 cpv. 4 OPP 2.

2. Impiego di strumenti finanziari derivati

Derivati del portafoglio diretto della Fondazione:

non viene fatto direttamente ricorso a derivati.

Derivati nell'ambito degli investimenti collettivi utilizzati:

l'impiego di derivati nell'ambito degli investimenti collettivi utilizzati all'interno del FoF è consentito nei limiti delle disposizioni di legge.

3. Prestito titoli (securities lending)

Operazioni di prestito titoli nel portafoglio diretto della Fondazione:

non vengono effettuate operazioni di prestito titoli dirette.

Operazioni di prestito titoli nell'ambito degli investimenti collettivi utilizzati:

il ricorso a operazioni di prestito titoli nell'ambito degli investimenti collettivi utilizzati all'interno del FoF è consentito nei limiti delle disposizioni di legge.

4. Operazioni di pensione (repurchase agreement)

Operazioni di pensione nel portafoglio diretto della Fondazione:

non vengono effettuate operazioni di pensione dirette.

Operazioni di pensione nell'ambito degli investimenti collettivi utilizzati:

il ricorso a operazioni di pensione nell'ambito degli investimenti collettivi utilizzati all'interno del FoF è consentito nei limiti delle disposizioni di legge.

5. Spese per la gestione patrimoniale (art. 48a cpv. 1 OPP 2)

Le spese per la gestione patrimoniale di cui all'art. 48a OPP 2 vengono indicate secondo quanto disposto dalla direttiva n. 02/2013 "Indication des frais de gestion de la fortune" emessa dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP).

6. Principi di valutazione

Di principio tutti gli attivi vanno valutati ai valori di mercato alla data di chiusura del bilancio. Sono determinanti le quotazioni registrate dalle centrali di deposito. Per il resto si applicano le disposizioni dell'art. 48 OPP 2 ovvero i criteri Swiss GAAP FER n. 26 punto 3.

Appendice 2: Riserve per le fluttuazioni di valore (art. 48e OPP 2)

Le riserve per le fluttuazioni di valore sono disciplinate nel Regolamento sulla determinazione della politica degli accantonamenti.

Appendice 3: Elenco delle abbreviazioni

API	Allianz Pension Invest - Fondazione collettiva semiautonoma di previdenza professionale
Art.	Articolo
ASA	Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA
ASV	Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA
FoF	Fund of Funds
LInFi	Legge sull'infrastruttura finanziaria
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OInFi	Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
OPP 2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OTC	Over the counter: (non ufficiali) quando derivati non vengono negoziati in borsa si parla di contrattazioni OTC
SMIC	Swiss Market Index (reinvestito)
SPI	Swiss Performance Index
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali